

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2600

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 febbraio 1985 (Stampato n. 53)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SAPORITO, DELLA PORTA, RIGGIO, BOMBARDIERI, ROMEI CARLO, SANTALCO, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, SANTONASTASO, FIMOGNARI, CERAMI, BOGGIO, COLELLA, SCARDACCIONE, FERRARA NICOLA, PACINI, FRACASSI, D'AGOSTINI, TRIGLIA, NEPI, MIROGLIO

Riordinamento dell'Ente autonomo
« Esposizione universale di Roma »

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 febbraio 1985*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1988 l'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

c) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

ART. 3.

Il comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR.

Entro il termine del 31 dicembre 1988 il comune assumerà la gestione diretta dei servizi attinenti alle dette funzioni in atto esercitate dall'Ente EUR. Fino a quando il comune non assuma la gestione diretta dei predetti servizi, essi continuano ad essere esercitati a proprie spese dall'Ente EUR.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 5.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il

consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali otto designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato ad un solo nominativo, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LI

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni;

h) le liti attive e passive;

i) l'approvazione della stipulazione di convenzioni e contratti relativi alla promozione di attività inerenti agli impianti di cui al precedente articolo 2, lettera b).

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

Non è consentita l'alienazione di beni del compendio patrimoniale di pertinenza dell'Ente, salvo che non intervenga esplicita deroga e specifica autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del consiglio comunale di Roma.

ART. 8.

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Entro il 15 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.

Con apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi della sua costituzione, verranno stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

ART. 9.

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal consiglio comunale di Roma.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 10.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali.

ART. 12.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi

e prestati da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà ad avviare le procedure concorsuali previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

ART. 15.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e continuerà ad essere adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

ART. 16.

Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il tratta-

mento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

ART. 17.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

ART. 18.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferirà entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmetterà le risultanze al Parlamento.

ART. 19.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1985, lire 4 miliardi per il 1986 e lire 3 miliardi per il 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'Ente EUR »

e, per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità risultanti dalle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predisposto per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.